

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 30.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 in tema di subdelega alle province in materia di beni ambientali

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, è così sostituito:

«1. Fra le funzioni amministrative delegate alla Regione per la protezione delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 82 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate alle province le seguenti funzioni, salvo quanto disposto dalle leggi regionali istitutive dei parchi:

- a) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le modificazioni delle bellezze naturali;
- b) la prescrizione di distanze, misure e varianti ai progetti di apertura di strade, posa di condotte o palificazioni nell'ambito o in prossimità di località o cose vincolate;
- c) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
- d) l'adozione di provvedimenti cautelari indipendentemente dall'inclusione dei beni nei relativi elenchi;
- e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
- f) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei;
- g) l'apertura di cave, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, dell'art. 25, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30.

2. Quando tali funzioni abbiano per oggetto opere o lavori di competenza dello Stato o della Regione, di enti o aziende dipendenti o concessionarie dallo Stato o dalla Regione e comunque in esecuzione di progetti soggetti al parere di una sezione della Commissione tecnica regionale, la competenza resta regionale e i relativi provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente per territorio.»

Art. 2

1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, è così sostituita:

«a) dal presidente della giunta provinciale e da un altro assessore dalle stesse designato, che svolgerà altresì le funzioni di vicepresidente delle commissioni;».

Art. 3

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«2. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, può far partecipare, con voto consultivo, il dirigente territorialmente competente del Corpo nazionale delle miniere o del Corpo forestale dello Stato, i quali, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un funzionario delegato.».

Art. 4

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province cessano l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate relativamente agli affari ora ritrasferiti alla competenza regionale delegata e provvedono, entro 30 giorni, a rimettere alla Giunta regionale l'elenco descrittivo, gli atti istruttori e la documentazione, relativi ai procedimenti eventualmente pendenti nelle stesse materie.

2. Al fine di consentire tale trasmissione, la scadenza di eventuali termini, relativi ai procedimenti di cui al comma 1, è prorogata di diritto di 30 giorni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 aprile 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 23 aprile 1990, n. 30

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Camillo Cimenti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 novembre 1989, n. 58/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 novembre 1989, dove ha acquisito il n. 537 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 25 novembre 1989;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 febbraio 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Aldo Maganza, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 marzo 1990, n. 1111;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 marzo 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 13 aprile 1990, n. 5344/21213, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 30:

- Dal **12 maggio 1990**, le province cessano l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate relativamente agli affari ora ritrasferiti alla competenza regionale delegata e provvedono, entro 30 giorni, a rimettere alla Giunta regionale l'elenco descrittivo, gli atti istruttori e la documentazione, relativi ai procedimenti eventualmente pendenti nelle stesse materie (art. 4, comma 1, l.r. n. 30/1990).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.